



# CAPITOLATO SPECIALE

## OGGETTO SERVIZIO

SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA  
ASSICURATIVA IN FAVORE DELLA PROVINCIA  
BARLETTA ANDRIA TRANI

## DURATA

**24 MESI**



## Sommario

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO .....</b>                       | <b>2</b>  |
| <b>Art. 2 – DURATA .....</b>                                                | <b>3</b>  |
| <b>Art. 3 – PRESTAZIONI RICHIESTE .....</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>Art. 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI .....</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>Art. 5 – CORRISPETTIVO.....</b>                                          | <b>6</b>  |
| <b>Art. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI .....</b>                      | <b>6</b>  |
| <b>Art. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</b>                    | <b>7</b>  |
| <b>Art. 8 - OBBLIGHI ED ONERI DEL BROKER .....</b>                          | <b>8</b>  |
| <b>Art. 9 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER .....</b>                             | <b>8</b>  |
| <b>Art. 10 – OBBLIGHI, DIRITTI E PREROGATIVE DELL’ENTE.....</b>             | <b>9</b>  |
| <b>Art. 12 – GARANZIA DEFINITIVA .....</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA.....</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>Art. 14 - CONTROLLI E VIGILANZA.....</b>                                 | <b>11</b> |
| <b>Art. 15 – PENALITÀ A CARICO DEL BROKER.....</b>                          | <b>11</b> |
| <b>Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>                            | <b>13</b> |
| <b>Art. 17 – RECESSO .....</b>                                              | <b>14</b> |
| <b>Art. 18 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....</b>       | <b>14</b> |
| <b>Art. 19 – FORMA E STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>                        | <b>14</b> |
| <b>Art. 20 – FORO COMPETENTE .....</b>                                      | <b>14</b> |
| <b>Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY.....</b> | <b>15</b> |
| <b>Art. 22 – DUVRI .....</b>                                                | <b>15</b> |
| <b>Art. 23 – NORMA DI RINVIO .....</b>                                      | <b>15</b> |



## **Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO**

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore della Provincia Barletta Andria Trani (di seguito denominato semplicemente "Ente") da parte di idoneo soggetto aggiudicatario (di seguito denominato semplicemente "Broker"), ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 "Codice delle assicurazioni private" e ss.mm.ii..
2. In particolare, richiede lo svolgimento dei servizi di consulenza e assistenza nell'elaborazione, gestione ed attuazione del Programma assicurativo dell'Ente, tenuto conto delle polizze già in essere e delle eventuali ulteriori polizze da stipularsi in funzione dell'analisi di rischio condotta dall'Affidataria ed altresì considerate le innovazioni normative che potrebbero interessare il settore di riferimento.
3. Pertanto, il servizio comprende anche l'attività di intermediazione assicurativa di cui al richiamato D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., consistenti nel fornire assistenza e consulenza (raccomandazioni personalizzate) in materia di prodotti assicurativi, proporre contratti di assicurazione, compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.
4. Per le emissioni delle polizze assicurative necessarie per le attività dell'Ente, la Provincia Barletta Andria Trani ha previsto nel proprio bilancio di previsione una spesa totale di Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) per il biennio 2026 – 2027;
5. Le polizze assicurative dell'Ente attualmente in corso sono le seguenti:

|                                                                                                                   | <b>Compagnia</b>          | <b>Premio Annuo</b> | <b>Periodo copertura</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| Polizza di Responsabilità Civile Professionale Enti Pubblici (n. LSM0000045490)                                   | Liberty Specialty Markets | € 5.800,00          | 28/03/2025<br>28/03/2026 |
| Polizza relativa alla copertura da infortuni dipendenti in missione e infortuni della circolazione (n. 202833273) | UNIPOL                    | € 900,00            | 05/03/2025<br>05/03/2026 |
| Polizza Kasco dipendenti in missione (n. 203892950)                                                               | NOBIS                     | € 999,02            | 31/12/2024<br>31/12/2025 |
| Polizza flotta auto rca/ard a libro matricola (n. 203892359)                                                      | NOBIS                     | € 4.934,51          | 13/01/2025<br>13/01/2026 |



## **Art. 2 – DURATA**

1. La durata del servizio è pari a 24 (ventiquattromesi) mesi con decorrenza dal 01/01/2026, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto, e scadenza al 31/12/2027, senza necessità di alcun preavviso o notifica.
2. L'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 120 del Dlgs 36/2023, qualora si rendano necessarie modifiche del contratto in corso di esecuzione.
3. L'appalto cesserà con decorrenza immediata qualora venga meno l'iscrizione del Broker nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 209/2005.

## **Art. 3 – PRESTAZIONI RICHIESTE**

1. Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, dovrà garantire l'assistenza, la consulenza e la gestione del programma assicurativo globale dell'Ente, al fine di affrontare e soddisfare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo dell'Ente stesso.
2. In particolare il Broker dovrà espletare le attività specialistiche di seguito indicate, in via principale e non esaustiva:
  - a) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in capo all'Ente, analisi delle polizze assicurative esistenti, individuazione delle eventuali ulteriori coperture assicurative occorrenti e delle soluzioni più efficaci ed economiche rispetto alle esigenze dell'Ente, mediante presentazione di apposita relazione **entro 30 giorni solari** dall'affidamento del servizio;
  - b) Svolgimento di indagini di mercato in previsione del rinnovo delle coperture in scadenza e della stipula di nuovi contratti assicurativi, **entro 10 giorni solari** dalla ricezione della richiesta dell'Ente;
  - c) Assistenza e collaborazione nello svolgimento delle gare d'appalto per l'affidamento dei contratti assicurativi, in particolare attraverso la predisposizione dei capitolati e degli atti da utilizzarsi per l'espletamento delle stesse e la presentazione di apposita relazione in ordine alla conformità delle offerte pervenute dalle varie compagnie assicurative rispetto al capitolato e che evidenzia quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo;
  - d) Collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione, compresi quelli già in corso alla data di inizio dell'affidamento;
  - e) Comunicazione degli importi dei premi assicurativi in scadenza e dei termini di pagamento, con preavviso di almeno **30 giorni solari**;
  - f) Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori a carico dell'Ente indicati nei contratti e nelle polizze assicurative, con preavviso di almeno **30 giorni solari**;
  - g) Assistenza e supporto nella gestione dei sinistri, compresi quelli attivi in cui l'Ente dovesse trovarsi nella veste di danneggiato e compresi i sinistri che,



seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato; tra l'altro, il Broker dovrà fornire assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle compagnie assicurative in ordine alla trattazione degli stessi; inoltre: in caso di sinistri attivi, per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente; per i sinistri passivi, il Broker dovrà verificare la corretta applicazione di scoperti e franchigie eventualmente previsti in polizza e, in caso di danno di entità entro dette soglie, dovrà esprimere una propria valutazione in merito e trasmettere ogni elemento e/o documento necessario per consentire di procedere con la liquidazione del danneggiato;

- h) Tempestiva analisi dei sinistri denunciati e non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- i) Redazione e presentazione **entro il 31 gennaio di ciascun anno** di una relazione riepilogativa sullo stato delle varie polizze assicurative e dei relativi costi, corredata da una valutazione dei costi/benefici e da eventuali proposte migliorative dei servizi assicurativi;
- j) Redazione e presentazione **entro il 31 gennaio di ciascun anno** di un report sull'andamento della sinistrosità, contenente, tra l'altro: numero, tipologia e descrizione dei sinistri denunciati; numero e tipologia dei sinistri pagati dalle compagnie assicurative e ammontare delle relative liquidazioni; numero, tipologia e descrizione dello stato dei sinistri aperti;
- k) Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- l) Consulenza ed assistenza continuativa in ordine alle varie questioni assicurative che dovessero emergere nello svolgimento del servizio, con resa di pareri e individuazione delle soluzioni ottimali da attivare, da evadere **entro 5 giorni solari** dalla ricezione della richiesta dell'Ente;
- m) Assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi (tipo di polizza e massimali) da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente. contratti o convenzioni di vario tipo (appalti di lavori, servizi e forniture, locazione, comodato, prestazioni professionali, etc.) e nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- n) Predisposizione di adeguate informative sulle polizze assicurative stipulate, al fine di far comprendere con semplicità ai soggetti assicurati i termini e le condizioni delle stesse;
- o) Realizzazione di due giornate formative, da effettuare una all'anno, della durata complessiva minima di 6 ore, dedicata alle polizze in essere e/o quelle che si propongono di stipulare.



- p) Consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
  - q) Si considerano incluse nel Servizio oggetto della presente procedura, se pur non espressamente elencate, tutte le ulteriori attività finalizzate ad una regolare esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Ente.
  - r) Nell'esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo, l'Operatore economico affidatario dovrà garantire i più stretti criteri di indipendenza e terzietà propri della deontologia di brokeraggio. Tale principio generale dovrà essere rispettato nella scelta dei contraenti o dei candidati da invitare in procedure ristrette o negoziate con obbligo di stretta riservatezza, ferma l'autonomia dell'Ente di svolgere proprie valutazioni, anche integrative, della platea oggetto dell'indagine del broker.
3. Le attività elencate al comma precedente debbono ritenersi minime ai fini dello svolgimento efficiente dell'incarico nei confronti dell'Ente. Pertanto, l'Affidataria dovrà adottare tutte le azioni necessarie volte ad ottenere una buona riuscita del Servizio, sollevando il Fondo da ogni responsabilità sull'eshaustività delle prestazioni stesse.
4. Il broker non potrà in alcun modo impegnare l'Ente, se non preventivamente autorizzato.

#### **Art. 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

- 1. Il Broker è tenuto a svolgere il Servizio secondo quanto indicato dalla normativa attualmente in vigore, e comunque secondo la perfetta regola d'arte, indicando all'Ente le soluzioni più coerenti per la propria struttura, garantendo una corretta tempistica attuativa, al fine di porre l'Ente stesso in regola con la normativa in materia assicurativa.
- 2. Le prestazioni oggetto del Contratto sono sottoposte a verifica di conformità ai sensi dell'Art. 116 del D.Lgs 36/2023.
- 3. Nella prima riunione di *kick off*, convocata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), a seguito della sottoscrizione del Contratto, le Parti concordano la Pianificazione esecutiva delle attività.
- 4. Durante la pianificazione operativa verranno fornite al Broker tutti gli elementi utili alla definizione del Programma assicurativo.
- 5. Il Broker si obbliga a rispettare la Pianificazione esecutiva e le Istruzioni Operative, congiuntamente definite nella prima riunione di *kick off*, in rispondenza alle esigenze complessivamente rappresentate dall'Ente.
- 6. Il Verbale di riunione, una volta sottoscritto per approvazione dal D.E.C. e dal Responsabile del Servizio incaricato dal Broker diventa parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 7. Il Broker si impegna a rispettare le eventuali modifiche alla Pianificazione esecutiva ed alle istruzioni Operative dettate dal D.E.C., e, comunque, condivise



con il Responsabile del Servizio incaricato, via e-mail o PEC e/o nel corso dell'esecuzione del Servizio.

8. Nel corso dell'esecuzione del Contratto il Broker si impegna, altresì, a rispondere alle richieste di assistenza dell'Ente e a garantire e mantenere una costante e continua interazione con gli Uffici dell'Ente ed in particolare con il D.E.C..

#### **Art. 5 – CORRISPETTIVO**

1. Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'attività del Broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerata per il tramite delle compagnie assicurative, con una provvigione calcolata applicando le percentuali da questo indicate in sede di offerta ai premi assicurativi relativi ai contratti di assicurazione conclusi e/o rinnovati suo tramite.
2. Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola (c.d clausola broker), da indicare sempre espressamente in ogni procedura di gara e riportare successivamente nel testo contrattuale, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi ed indicare le percentuali di provvigione applicate.
3. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative.
4. Il Broker non potrà richiedere all'Ente altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura al di fuori della remunerazione stabilita nello stipulando contratto e non potrà chiedere alle compagnie assicurative incrementi sulle percentuali di provvigione offerte in sede di gara.
5. Nessun compenso spetterà al Broker e potrà essere dallo stesso richiesto nel caso in cui l'Ente ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.
6. In caso di passaggio del servizio da un Broker ad un altro, ai contratti assicurativi in corso o in fase di stipulazione si applicheranno le disposizioni del Codice deontologico e le Norme di autoregolamentazione approvate e successivamente modificate dall'Assemblea dell'A.I.B.A. - Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazione, salvo diverso accordo tra gli stessi Brokers, senza alcuna responsabilità in capo all'Ente.

#### **Art. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

1. Il pagamento dei premi assicurativi da parte dell'Ente avverrà esclusivamente per il tramite le Compagnie Assicurative, le quali si impegneranno ed obbligheranno a versare il premio spettante a favore del Broker, con valore liberatorio per l'Ente.
2. Il Broker si impegna a comunicare all'Ente gli importi dei premi assicurativi in scadenza e i termini di pagamento, con preavviso di almeno 30 giorni.



3. Il Broker si impegna, inoltre, a rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.
4. In mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte della compagnia assicurativa, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'Ente medesima.

#### **Art. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Le Compagnie Assicurative si impegneranno ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e ss.mm.i., a pena di nullità assoluta del futuro contratto.
2. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le Compagnie Assicurative dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio oggetto del presente capitolato. Tutti i movimenti finanziari dovranno avvenire sui predetti conti ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. I soggetti di cui al precedente comma 1 dovranno comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei conti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro la data stabilita per la stipula del contratto. Entro lo stesso termine, dovranno comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Gli stessi soggetti dovranno, inoltre, provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. Nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, il Broker garantisce un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti medesimi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. L'Ente verifica che nei suddetti contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



## **Art. 8 - OBBLIGHI ED ONERI DEL BROKER**

1. Il Broker si impegna a svolgere il servizio con la massima diligenza alle condizioni di cui al presente capitolato, al successivo contratto, alla richiesta di preventivo e all'offerta presentata, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questi fornite.
2. Il Broker, inoltre, nell'esecuzione del servizio si obbliga a:
  - a) impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
  - b) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
  - c) garantire la disponibilità e/o presenza del proprio personale presso gli uffici della sede legale ed amministrativa dell'Ente nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
  - d) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
  - e) mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
  - f) fornire esaustive informazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente;
  - g) garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
  - h) garantire la piena indipendenza e l'assenza di vincoli e legami con le compagnie assicurative;
  - i) ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la più assoluta riservatezza rispetto ai dati e le informazioni di cui avranno conoscenza nello svolgimento del servizio.
3. È onere del Broker segnalare tempestivamente all'Ente i casi di forza maggiore che impediscono il rispetto degli obblighi assunti, al fine di evitare di incorrere nella risoluzione del contratto di cui al successivo art. 15.
4. Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri accessori necessari per l'espletamento del servizio nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio medesimo.

## **Art. 9 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER**

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio e del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all'Ente, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione dell'Ente a rischi non rilevati e non segnalati.



Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dei funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la cessazione del servizio. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 12.

#### **Art. 10 – OBBLIGHI, DIRITTI E PREROGATIVE DELL'ENTE**

1. L'Ente si obbliga a:
  - a) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti, documenti e informazioni necessari per il completo e puntuale disbrigo delle formalità e degli adempimenti riguardanti il servizio assicurativo e quello di brokeraggio;
  - b) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
  - c) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
  - d) rendere noto, in occasione delle procedure per l'affidamento di servizi assicurativi, che la gestione dei contratti e delle polizze di assicurazione è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'I.S.P.E., con le compagnie assicurative per ogni questione inerente i contratti e le polizze medesime;
  - e) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere al Broker;
2. L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili al Broker per violazione degli obblighi assunti, negligenze, omissioni o errori nell'esecuzione del servizio.
3. Restano prerogativa esclusiva dell'Ente la decisione finale sulle coperture assicurative da acquisire, sul contenuto dei capitolati speciali da utilizzare e sull'eventuale modificazione degli obblighi precedentemente assunti, la scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette.

#### **Art. 11 – REFERENTE DEL BROKER**

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento del servizio, il Broker dovrà designare un proprio incaricato, in possesso dei necessari requisiti professionali e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente.



2. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, impegnandosi personalmente per la risoluzione di eventuali problematiche e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche intervenendo fisicamente presso gli uffici della sede amministrativa di quest'ultimo.
3. Contestualmente alla designazione del referente, il Broker dovrà comunicare i recapiti (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e PEC) e le fasce orarie di presenza ordinaria e di reperibilità del medesimo; dovrà, inoltre, indicare un sostituto del referente, per il caso di assenza di quest'ultimo, il quale dovrà essere, anch'egli, persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

#### **Art. 12 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Entro la data fissata per la sottoscrizione del contratto, in applicazione dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, il Broker dovrà costituire e presentare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, per un valore pari al 10% dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di provvigioni offerte alla somma dei premi biennali delle polizze in corso indicati al comma 3 del precedente art. 1.
2. La cauzione o fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio rilasciato dall'Ente, non oltre tre mesi dalla data di scadenza del contratto e di ultimazione delle prestazioni oggetto del medesimo.

#### **Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Entro la data fissata per la sottoscrizione del contratto, il Broker dovrà produrre polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale dedicata, anche in via non esclusiva, al presente affidamento, a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio.
2. Detta polizza dovrà essere valida per tutto il periodo dell'affidamento ed avere un massimale di almeno un milione duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocentocinquantamila euro all'anno globalmente per tutti i sinistri.
3. In caso di Broker persona fisica, la polizza in questione dovrà garantire per i danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri del Broker ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato egli deve rispondere a norma di legge.



4. In caso di società, la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale dovrà garantire per l'attività svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 Codice delle assicurazioni private, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato il Broker deve rispondere a norma di legge.

#### **Art. 14 - CONTROLLI E VIGILANZA**

1. L'Ente si riserva la facoltà di vigilare e porre in essere tutte le attività di controllo che riterrà necessarie per verificare la puntuale esecuzione del servizio ed il rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nel successivo contratto, nella richiesta di preventivo e nell'offerta presentata, senza che il Broker possa nulla eccepire.
2. In caso di violazione, inosservanza, ritardato o non puntuale adempimento da parte del Broker delle obbligazioni contrattualmente assunte, l'Ente provvederà ad inviare al medesimo contestazione scritta a mezzo PEC con l'assegnazione di un termine non inferiore a sette giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni a difesa ed eventuale ulteriore termine entro cui adempiere, sussistendone ancora la possibilità e l'interesse per l'Ente.
3. Persistendo l'inadempienza senza che il Broker abbia presentato le proprie controdeduzioni o fornito elementi idonei a giustificare le violazioni contestate, l'Ente provvederà ad applicare le penalità di cui al successivo articolo 14, salvo che non ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15 e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
4. Gli esiti dei controlli e delle verifiche non liberano il Broker dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti il contratto.

#### **Art. 15 – PENALITA' A CARICO DEL BROKER**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali del Broker danno luogo all'applicazione delle seguenti penali:
  - a) Ritardo nella presentazione della relazione di cui al precedente art. 3, co. 2, lett. a) oltre il termine previsto di 30 giorni dalla comunicazione dell'affidamento del servizio: **€ 15,00** per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni solari;
  - b) Mancata presentazione della relazione di cui al precedente art. 3, co. 2, lett. a) o presentazione della stessa con un ritardo superiore a 20 giorni solari rispetto al termine previsto: **€ 500,00**;
  - c) Mancata presentazione dell'indagine di mercato di cui al precedente art. 3, co. 2, lett. b) o presentazione della stessa con un ritardo superiore a 10 giorni solari rispetto al termine previsto: **€ 500,00**;
  - d) Mancata comunicazione degli importi dei premi assicurativi in scadenza e dei termini di pagamento o presentazione della stessa con un ritardo



superiore a 10 giorni solari rispetto al termine previsto (art. 3, co. 2, lett. e):  
**€ 500,00;**

- e) Mancata segnalazione di adempimenti obbligatori a carico dell'Ente indicati nei contratti e nelle polizze assicurative o presentazione della stessa con un ritardo superiore a 10 giorni solari rispetto al termine previsto (art. 3, co. 2, lett. f): **€ 500,00;**
  - f) Ritardo nella presentazione della relazione riepilogativa sullo stato delle varie polizze assicurative di cui al precedente art. 3, co. 2, lett. i): **€ 15,00** per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dall'undicesimo giorno successivo al termine previsto del 31 gennaio e fino al termine del 28 febbraio;
  - g) Mancata presentazione della relazione riepilogativa sullo stato delle varie polizze assicurative di cui al precedente art. 3, co. 2, lett. i) o presentazione della stessa oltre il termine del 28 febbraio: **€ 500,00;**
  - h) Ritardo nella presentazione del report sinistri di cui al precedente art. 3, co. 2, lett. j): **€ 15,00** per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dall'undicesimo giorno successivo al termine previsto del 31 gennaio e fino al termine del 28 febbraio;
  - i) Mancata presentazione del report sinistri di cui al precedente art. 3, co. 2, lett. j) o presentazione del medesimo oltre il termine del 28 febbraio: **€ 500,00;**
  - j) Mancato invio della consulenza e/o assistenza richiesta di cui al precedente art. 3, co. 2, lett. l) o presentazione delle stesse con un ritardo superiore a 10 giorni solari rispetto al termine previsto: **€ 500,00;**
  - k) Mancata realizzazione nell'anno solare della giornata formativa prevista di cui al precedente art. 3, co. 2, lett. o): **€ 1.000,00;**
  - l) Mancata consegna, entro i termini richiesti dall'Ente, dei capitoli e degli atti da utilizzarsi per l'espletamento delle gare d'appalto per l'affidamento dei contratti assicurativi: da **€ 500,00 ad € 1.500,00**, a seconda della gravità del ritardo e del pregiudizio arrecato all'Ente;
  - m) Mancato o ritardato riscontro rispetto a specifica ed espressa richiesta dell'Ente di assistenza, collaborazione e/o consulenza nell'ambito degli obblighi a carico del Broker e non rientranti nelle fattispecie indicate nelle lettere precedenti del presente comma: da **€ 100,00 ad € 1.500,00**, a seconda del tipo di richiesta, della gravità dell'omissione o del ritardo e del pregiudizio arrecato all'Ente.
2. In ogni altra ipotesi di violazione o inadempimento contrattuale non espressamente prevista dal precedente comma 1, potrà farsi luogo all'applicazione di una penalità da **€ 100,00 a € 1.500,00**, tenuto conto della gravità della violazione/inadempimento, del pregiudizio arrecato all'Ente e delle eventuali recidive.



3. È fatta salva la facoltà dell'Ente di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno, in aggiunta all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. L'Ente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali avvalendosi della garanzia definitiva di cui al precedente art. 11 e, in tal caso, la stessa dovrà essere integrata entro dieci giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali irrogate non esonera in nessun caso il Broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Si dà luogo alla immediata risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 c.c. in caso di cancellazione del Broker dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 209/2005, nonché, di diritto, in caso di fallimento.
2. Può, inoltre, darsi luogo alla risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento del Broker rispetto alle
3. obbligazioni assunte, tale da compromettere l'esatta esecuzione dello stesso, pregiudicare la corretta prosecuzione del rapporto e/o comportare grave pregiudizio non solo economico per l'Ente.
4. È senz'altro da considerarsi grave inadempimento, comportante la risoluzione del contratto, la violazione da parte del Broker degli obblighi inerenti l'assistenza in materia di coperture assicurative e di gestione dei sinistri da cui sia derivato o possa derivare particolare disagio e/o pregiudizio economico all'Ente (es. mancato pagamento di premi assicurativi o mancato espletamento di adempimenti obbligatori di polizza da parte dell'Ente determinati dal mancato preavviso del Broker da cui siano derivate scoperture assicurative e/o applicazioni di penalità da parte delle compagnie assicurative in danno dell'Ente; mancata consegna o eccessivo ritardo nella consegna della documentazione necessaria per l'espletamento delle gare d'appalto tale da aver compromesso il tempestivo avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti assicurativi e/o aver richiesto un notevole sforzo organizzativo suppletivo da parte della struttura aziendale; etc.).
5. L'Ente potrà, inoltre, procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui, nel corso del rapporto, il Broker si sia reso responsabile di reiterate violazioni delle obbligazioni contrattuali sanzionate con l'applicazione di tre o più penalità, ai sensi dei precedenti artt. 13 e 14.
6. Accertata la ricorrenza di una delle ipotesi comportanti la risoluzione per inadempimento del contratto, l'Ente invierà al Broker una comunicazione a mezzo PEC contenente la contestazione degli addebiti e l'assegnazione di un



termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni da parte del Broker medesimo. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che il Broker abbia risposto, l'Ente dichiarerà risolto il contratto con determinazione dirigenziale, comunicata al Broker entro i successivi dieci giorni, e procederà ad incamerare la garanzia fideiussoria, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 17 – RECESSO**

1. L'Ente ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a venti giorni da comunicarsi al Broker a mezzo PEC, secondo la disciplina di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il Broker potrà recedere dal contratto solo per giusta causa o giustificato motivo, con preavviso di almeno sessanta giorni da comunicarsi all'Ente a mezzo PEC.
3. Qualora il Broker dovesse recedere dal contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Ente, quest'ultima potrà rivalersi totalmente sulla garanzia definitiva costituita ai sensi del precedente art. 11, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 18 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023, è vietata la cessione totale o parziale del contratto e non può essere affidata a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo.
2. Con riferimento al subappalto si rinvia alle disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 19 – FORMA E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. La stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

#### **Art. 20 – FORO COMPETENTE**

1. Ogni controversia relativa alla validità, all'interpretazione, alla risoluzione e all'esecuzione del presente capitolato e del successivo contratto sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria.
2. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Trani.



## **Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si forniscono di seguito le informazioni relative al trattamento dei dati delle persone fisiche richiesti e comunicati dalle ditte concorrenti e dagli eventuali aggiudicatari.
2. Il Titolare del trattamento dei dati comunicati nell'ambito della presente procedura è la Provincia Barletta Andria Trani, responsabile del legittimo e corretto uso degli stessi. Gli interessati potranno rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i propri dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella voce "Responsabile Protezione Dati Personali". I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dall'Ente per l'affidamento dell'appalto dei servizi di che trattasi. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato Regolamento UE 2016/679 a cui si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto al presente articolo.
3. Con riferimento ai dati personali di cui il Broker verrà a conoscenza nell'esecuzione del servizio, si rinvia al Contratto per la nomina del responsabile del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 che verrà sottoscritto contestualmente alla stipula del contratto d'appalto.

## **Art. 22 – DUVRI**

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui al comma 3 della citata norma attesa la natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento e lo svolgimento dello stesso fuori dai locali aziendali (la presenza del personale del Broker presso gli uffici della sede legale ed amministrativa dell'Ente è, infatti, prevista solo a seguito di espressa richiesta, nei tempi concordati, per un periodo limitato).

## **Art. 23 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio alle norme del codice civile, al Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005, ai Regolamenti dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e alla normativa in materia di contratti pubblici.

**Il Dirigente**

Dott.ssa Palma Colagiacomo